



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Staff 500893

AVVISO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo passeggeri sulla linea

Monte di Procida - Procida e viceversa

Premessa

La Direzione Generale per la Mobilità, in esecuzione alle delibere di Giunta Regionale n. 604 del 28.12.2021, n. 159 del 10.04.2024, n. 540 del 14.10.2024 e nelle more del procedimento per l'assegnazione dei servizi minimi di trasporto marittimo di passeggeri in ambito regionale (DGR n. 337 del 13.06.2023), intende attivare le procedure per la consultazione del libero mercato di riferimento, nel rispetto del principio di libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo di cui al Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, con avviso che i servizi saranno resi in regime di obbligo di servizio pubblico.

Oggetto

Con il presente Avviso, si intende verificare la sussistenza di un interesse totale o parziale degli operatori economici del mercato di riferimento allo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo passeggeri sulla linea Monte di Procida – Procida e viceversa, in regime di libero mercato, senza oneri economici a carico del bilancio regionale. Il servizio di cui trattasi, salve rimodulazioni tecniche, sarà svolto secondo la programmazione di seguito indicata, per il periodo corrispondente all'anno scolastico 2025-2026, secondo il calendario approvato dalla Regione Campania, tutti i giorni tranne sabato e festivi, salve eventuali rimodulazioni:

- partenza Monte di Procida ore 7:20 - arrivo Procida ore 7:30;
- partenza Procida ore 7:50 - arrivo Monte di Procida ore 8:00;
- partenza Monte di Procida ore 13:10 - arrivo Procida ore 13:40;
- partenza Procida ore 14:30 - arrivo Monte di Procida ore 14:40.

Requisiti di partecipazione

Sono ammesse a partecipare le Compagnie di navigazione che forniscono servizi di trasporto marittimo di persone in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto del servizio da svolgere;
- insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023 riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica o persona fisica.

Requisiti unità navali

I servizi di collegamento marittimo, di cui al presente Avviso, dovranno essere effettuati con idonea unità navale, con le seguenti caratteristiche minime:

- tipologia: unità navale idonea al trasporto di passeggeri;
- dimensioni: le dimensioni dell'unità navale devono essere tali da consentire l'approdo e la manovra nei porti di Monte di Procida e Procida;
- portata minima passeggeri seduti al coperto: 50;
- velocità continuativa di esercizio: la velocità di esercizio dovrà consentire il rispetto dei tempi di percorrenza previsti dal programma di esercizio;
- motorizzazione ed altre dotazioni: la propulsione dell'unità navale deve essere assicurata da almeno due motori;
- comfort minimi: climatizzazione nei locali passeggeri.

Gli operatori economici interessati devono disporre dell'unità navale in base a valido titolo giuridico (proprietà, noleggio o altro titolo contrattuale) che ne consenta lo stabile utilizzo e disponibilità immediata.

Obblighi di servizio pubblico

L'operatore è sottoposto a obblighi di servizio pubblico e deve garantire la regolarità del servizio, i livelli tariffari massimi previsti dalla DGR n. 45/2018 come di seguito indicato:

tariffa ordinaria per corsa singola 4,20 euro;

tariffa residente per corsa singola 1,50 euro;

abbonamento mensile pendolari 22,00 euro

nonché gli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed al correlato Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129.

A tal fine alla richiesta di autorizzazione va allegata idonea garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari a € 50.000,00 a copertura della mancata assunzione degli obblighi derivanti dal presente Avviso, che sarà svincolata all'atto dell'avvio dell'effettiva operatività del servizio, stipulata mediante il modello allegato "FP", per l'importo forfettario di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Modalità e termine di presentazione

La manifestazione di interesse e la contestuale richiesta di autorizzazione devono essere redatte secondo il modello di domanda allegato e presentate, tramite invio a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: staff.500893@pec.regione.campania.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C.

Procedimento ed accesso al mercato

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi, nonché, alla verifica tecnica dell'unità navale utilizzata, tenuto conto di eventuali limitazioni degli ambiti portuali interessati, nonché alla presentazione di una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, stipulata mediante il modello allegato "FA", pari a € 100.000,00 (centomila/00), a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi

derivanti dal citato provvedimento di autorizzazione, che la Regione si riserva di attivare in proporzione alla gravità della contestazione.

In caso di domande concorrenti si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento regionale 13 ottobre 2016 n. 7, nonché alle altre disposizioni del medesimo, ove applicabili.

Il Dirigente di Staff
Dr. Francesco Guida

ALL.

(Modello istanza – in bollo)

Alla Regione Campania

Direzione Generale per la Mobilità

staff.500893@pec.regione.campania.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo sulla linea Monte di Procida – Procida e viceversa (DGR n. 604/2021, n. 159/2024, n. 540/2024 e n. 337/2023). Anno scolastico 2025-2026.

Il sottoscritto(indicare generalità e indirizzo), legale rappresentante della(indicare ragione sociale – sede legale – n. iscrizione alla Camera di commercio- recapiti telefonici – indirizzo e-mail - indirizzo pec):

con la presente istanza manifesta interesse e richiede l'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo passeggeri sulla linea Monte di Procida – Procida e viceversa con la programmazione indicata nell'avviso oggetto di pubblicazione sul Burc n.....del.....ed in conformità al medesimo.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/00.

DICHIARA

a) che le generalità dell'armatore sono le seguenti:
CF _____

_____ P.IVA _____

- b) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto del servizio;
- c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (motivi di esclusione);
- d) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge, né di essere incorso nell'applicazione di sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) di essere in regola con il pagamento degli obblighi tributari e contributi previdenziali;
- f) di aver letto ed accettato integralmente l'Avviso di manifestazione di interesse;
- g) di avere l'immediata disponibilità della/le seguente/i unità navale/i a titolo di proprietà/noleggio/altro titolo/ per lo svolgimento del servizio con le caratteristiche tecniche indicate nell'Avviso e di cui si allega/allegano le schede tecniche;
- h) che il porto di sosta notturna è il seguente _____;
- i) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste dall'avviso in ordine al procedimento e modalità di accesso al libero mercato;

Ogni comunicazione relativa alla procedura di affidamento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: _____

_____, li _____

(luogo, data)

Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante

Allega:

- copia del documento di identità dell'istante;
- copia dell'attestazione sistema MyPay-PagoPA dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie (DGR 279 del 23 maggio 2017);
- garanzia fideiussoria "FP" stipulata secondo l'Avviso ed il modello al medesimo allegato;
- certificato di idoneità dell'unità impiegata nell'espletamento dei servizi richiesti;
- estremi dei documenti che attestano la disponibilità giuridica del mezzo navale indicato.

ALL.

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA (FP)

Premesso che:

- a. la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n.....del..... Avviso per verificare la sussistenza di un interesse totale o parziale degli operatori economici del mercato di riferimento allo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo passeggeri sulla linea Monte di Procida – Procida e viceversa, in regime di libero mercato, senza oneri economici a carico del bilancio regionale e con obblighi di servizio pubblico. Il servizio di cui trattasi sarà svolto secondo la programmazione indicata nell'Avviso, per il periodo corrispondente all' anno scolastico 2025-2026, secondo il calendario approvato dalla Regione Campania, tutti i giorni tranne sabato e festivi, salve eventuali rimodulazioni;
- b. il suddetto Avviso, per la presentazione della manifestazione di interesse, obbligano gli operatori a prestare idonea garanzia per un importo di € 50.000,00 per ciascuna domanda a copertura della mancata assunzione degli obblighi derivanti dall'Avviso di cui alla lettera precedente;
- c. il/la Sig./Sig.ra nato/a a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") ha presentato manifestazione di interesse per il servizio in riferimento;
- d. la garanzia di cui sopra deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, di importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00);
- e. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione degli atti sopra indicati;
- f. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto alla Regione Campani, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- g. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità **"Banca"** o **"Società"**) con sede legale in via, iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:
..... nato a
..... il nato a
..... il
nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Campania (di seguito denominata **"Ente garantito"**), fino alla concorrenza dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma sopra dichiarata, il pagamento della somma complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), qualora il "Contraente" si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dall'Avviso Stipulata mediante il modello allegato FP.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata fino alla conclusione del procedimento ed è svincolata all'atto di rilascio dell'autorizzazione mediante provvedimento della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018 con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'"Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 – cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 – Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società (2)

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società (2)

(firma autenticata)

² Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

ALL.

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA (FA)

Premesso che:

- a. la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n.....del..... Avviso per verificare la sussistenza di un interesse totale o parziale degli operatori economici del mercato di riferimento allo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo passeggeri sulla linea Monte di Procida - Procida e viceversa, in regime di libero mercato, senza oneri economici a carico del bilancio regionale e con obblighi di servizio pubblico. Il servizio di cui trattasi sarà svolto secondo la programmazione indicata nell'Avviso, per il periodo corrispondente all' anno scolastico 2025-2026, secondo il calendario approvato dalla Regione Campania, tutti i giorni tranne sabato e festivi, salve eventuali rimodulazioni;
- b. il suddetto Avviso, ai fini dell'emanazione del provvedimento autorizzatorio, obbliga l' operatore interessato a prestare idonea garanzia per un importo di € 100.000,00 a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal citato provvedimento di autorizzazione in materia di regolarità e livelli tariffari massimi e degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed al correlato Decreto Legislativo 29 luglio 2015 , n. 129, che la Regione si riserva di in proporzione alla gravità della contestazione;
- c. il/la Sig./Sig.ra nato/a a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") ha presentato manifestazione di interesse per il servizio in riferimento;
- d. la garanzia di cui sopra deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, di importo pari ad € 100.000 (centomila/00);
- e. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione degli atti sopra indicati;
- f. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto alla Regione Campani, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- g. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "**Banca**" o "**Società**") con sede legale in via , iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco a mezzo dei sottoscritti/o signori/e: nato a il nato a il nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Campania (di seguito denominata "**Ente garantito**"), fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000 (centomila/00)

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma sopra dichiarata, il pagamento della somma complessiva di Euro 100.000,00 (centomila/00), a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del decimo mese successivo al termine previsto per l'espletamento del servizio (30/4/2027).

La garanzia è svincolata mediante provvedimento della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempimento riscontrata, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018 con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'"Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.³

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

³ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Contraente

Società (4)

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società (2)

(firma autenticata)

⁴ Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma